

MOZIONE

N. 669

**DISCIPLINA SANZIONATORIA L.R.
24/2002 - MODIFICHE**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*SOZZANI DIEGO (primo firmatario), BERUTTI MASSIMO
VITTORIO, GRAGLIA FRANCESCO, PICHETTO FRATIN GILBERTO,
RUFFINO DANIELA, VIGNALE GIAN LUCA*

Protocollo CR n. 8419


Presentato in data 08/03/2016

1636

8/03/2016

At. J. J. Li M

19:10 08 Mar 16 A0100B 000340



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Gruppo Consiliare Forza Italia

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00008419/A0100B-04 09/03/16 CR

CL02-18-02/682/2016/8

Al Presidente del Consiglio regionale Mario LAUS

SEDE

MOZIONE N° 669

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

Oggetto: Disciplina sanzionatoria L.r. 24/2002 – modifiche

CONSIDERATO CHE

- la disciplina attualmente disposta dalla L.r. 24/2002 per la definizione ed applicazione delle sanzioni cui sono soggetti i Comuni che non raggiungono la soglia minima fissata dal piano di raccolta differenziata prevede che la relativa verifica sia condotta alla scala comunale;
- ciò comporta una rilevante penalizzazione per quei Comuni che non hanno potuto attivare la raccolta differenziata casa per casa, che consente il conseguimento dei migliori risultati di recupero di materiale riciclabile dai rifiuti destinati allo smaltimento;
- la mancata attivazione di questa modalità di esercizio del servizio di raccolta non è sempre dovuta a negligenza o mancanza di volontà politica, ma spesso a ragioni oggettive di fatto insuperabili: è il caso dei piccoli comuni insediati in aree marginali che presentano una densità della popolazione talmente rarefatta rispetto al territorio di riferimento da rendere praticamente impossibile, per la evidente diseconomicità, l'attivazione di tale tipo di raccolta;
- non è un caso che nel periodo 2010/2013, come segnalato nelle osservazioni della provincia di Cuneo, dei 16 Comuni soggetti a sanzione per il mancato raggiungimento allora della soglia del 35% di raccolta differenziata, ben 13 risultano essere amministrazioni con meno di 1000 abitanti e collocati in aree marginali;
- lo stesso Organo Tecnico in sede di valutazione della proposta di Piano ai fini della VAS ha ritenuto di dover escludere dall'estensione della raccolta porta a porta le realtà comunali di montagna e di collina con densità di popolazione residente inferiore ai 100 abitanti per chilometro quadrato anche se con percentuali di raccolta inferiori al 35%: segno che si tratta di un problema oggettivo non superabile per la diseconomicità che avrebbe l'intervento

CONSIDERATO CHE

- il nuovo obiettivo di portare la raccolta differenziata alla percentuale del 65% non farà che ingigantire il problema nei confronti queste realtà marginali

il Consiglio regionale
impegna
la Giunta regionale

ad elaborare e proporre, entro sei mesi dall'approvazione del Piano rifiuti, modifiche alla normative della l.r. 24/2002 finalizzate a correggere la disciplina sanzionatoria ora prevista:

a) configurando casi di esclusione dalla sanzionabilità di quelle realtà rispetto alle quali si è ritenuto in sede tecnica che fosse improponibile l'attivazione della raccolta porta a porta;

b) definendo per le realtà di densità inferiori ai 100 abitanti per chilometro quadrato ma posizionate in pianura, oppure immediatamente superiore alla soglia dei 100 abitanti per kmq per le quali si programma l'avvio della raccolta porta a porta, l'applicazione delle sanzioni in relazione all'effettiva attivazione del servizio;

c) in subordine la verifica dei risultati non alla scala del singolo Comune bensì di ambito territoriale ottimale.

Torino, 7 marzo 2016